

**Causa Imrota c. Italia – Prima Sezione – sentenza 4 maggio 2017 (ricorso n. 66396/14)**

Affidamento di minori – Regolamentazione del diritto di visita del padre non affidatario – Eccessiva durata della procedura – Violazione del diritto alla vita privata e familiare – Sotto il profilo dell'inadempimento degli obblighi positivi procedurali dello Stato discendenti dall'art. 8 CEDU – Sussiste.

**L'adozione di una decisione riguardante i diritti sanciti dall'articolo 8 della Convenzione impone una diligenza e una rapidità supplementari, pertanto ogni ritardo procedurale ingiustificato integra la violazione dell'art. 8 CEDU, sotto il profilo dell'inadempimento degli obblighi positivi procedurali dello Stato.**

**Fatto.** Il caso inerisce a una separazione tra i genitori di una bambina, nata nel 2010. La madre si era sempre opposta alla visita in regime libero del padre, decidendo unilateralmente la cadenza delle visite, da svolgersi in sua presenza. Il padre aveva esperito ricorsi giudiziari onde ottenere l'affidamento congiunto della minore e comunque, nelle more del giudizio, il diritto di visita senza la presenza della madre. In primo grado, il giudice aveva disposto una perizia il cui svolgimento si era protratto per 15 mesi. Nel frattempo al padre era stato accordato il diritto di visita senza la madre, ma in regime protetto.

La relazione peritale evidenziò che il ricorrente non aveva esperienza nelle funzioni di genitore in ragione dell'assenza di un rapporto continuo con sua figlia e che questo rapporto doveva pertanto essere sviluppato e rafforzato: per questo motivo i consulenti indicavano che la minore doveva essere affidata congiuntamente ai due genitori e che occorreva garantire al ricorrente la possibilità di vedere sua figlia senza la presenza della madre.

In esito al giudizio di primo grado, il giudice ordinò l'affidamento congiunto della minore. Quanto al diritto di visita, statuì che fino al compimento del terzo anno della figlia, il ricorrente avrebbe potuto vederla per tre ore due volte alla settimana e una domenica su due e che, dopo questa data, avrebbe potuto vedere sua figlia a casa sua un fine settimana su due, alternati con la madre, e che l'alternanza sarebbe stata valida anche per le feste di Natale, di Pasqua e i compleanni. La Corte d'appello, adita dal ricorrente che aveva richiesto un ampliamento del suo diritto di visita, confermò le statuizioni del giudice di prime cure, avendo ritenuto che il ricorrente non offriva le condizioni affettive, psicologiche e relazionali necessarie per ottenere una modifica delle modalità di esercizio del suo diritto di visita.

Il padre ha quindi adito la Corte EDU, lamentando la violazione dell'articolo 8 della Convenzione (vita privata e familiare).

**Diritto.**

**Sulla violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU).** La Corte rammenta che, se sorgono difficoltà dovute principalmente al rifiuto, da parte del genitore con il quale il figlio vive, di consentire contatti regolari tra quest'ultimo e l'altro genitore, spetta alle autorità competenti adottare le misure adeguate per sanzionare tale mancanza di collaborazione.

La Corte ricorda altresì di poter prendere in considerazione, con riferimento all'articolo 8 della Convenzione, la durata del processo decisionale delle autorità nazionali come pure quella di qualsiasi altro procedimento giudiziario connesso. Infatti, un ritardo nel procedimento comporta sempre il rischio che la controversia sia risolta con un fatto compiuto. Sul punto i giudici di Strasburgo osservano che un rispetto effettivo della vita familiare impone che le relazioni future tra genitore e figlio si regolino unicamente sulla base di tutti gli elementi pertinenti, e non semplicemente con il passare del tempo.

Nel caso di specie, la Corte rileva che il tribunale ha autorizzato il ricorrente a vedere sua figlia in ambiente protetto un anno dopo essere stato adito, lasciando così alla madre della bambina, durante tale periodo, la libertà di scegliere unilateralmente le modalità dei contatti tra la figlia e il ricorrente.

Rileva inoltre che il tribunale ha deciso di autorizzare unicamente degli incontri in ambiente protetto nonostante la minore non corresse alcun rischio e che, soltanto quattro mesi più tardi, questi incontri sono stati sostituiti dai servizi sociali con incontri liberi. La Corte ritiene pertanto che i giudici nazionali hanno permesso che la madre della bambina, con il suo comportamento, impedisse l'instaurarsi di un vero rapporto tra il ricorrente e sua figlia.

Secondo la Corte era necessaria una maggiore diligenza e rapidità nell'adottare una decisione che riguardava i diritti garantiti dall'articolo 8 della Convenzione. Considerata la posta in gioco per il ricorrente, il procedimento richiedeva di essere trattato con urgenza in quanto il trascorrere del tempo poteva avere conseguenze irrimediabili per le relazioni tra padre e figlia. Al contrario, vi è stato un ritardo ingiustificato da parte del tribunale adito che ha impiegato un anno per pronunciarsi sulla domanda del ricorrente relativa al suo diritto di visita, senza che vi fosse la necessità di disporre di un lasso di tempo così ampio.

Peraltro, la Corte riscontra ulteriori carenze anche nel procedimento in appello, in cui il giudice ha confermato le statuizioni di primo grado senza richiedere l'aggiornamento della perizia al fine di verificare quali fossero, in quel momento, la situazione della minore e i suoi rapporti con il ricorrente.

La Corte ritiene dunque che le autorità italiane non abbiano adottato tutte le misure necessarie che ragionevolmente si potevano esigere da loro per garantire al ricorrente il mantenimento di un legame familiare con sua figlia, nell'interesse di entrambi, e conclude che vi è stata violazione dell'articolo 8 della Convenzione.

La sentenza è divenuta definitiva il 4 agosto 2017.

***Equa soddisfazione (art. 41 CEDU).*** La Corte accorda al ricorrente la somma di 3.000 euro per il danno morale sofferto, oltre a 12.000 euro per le spese.

## **RIFERIMENTI NORMATIVI**

Art. 8 CEDU

Art. 41 CEDU

## **PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI**

Art. 8 CEDU – obblighi dello Stato: Tocarenco c. Repubblica di Moldavia, n. 769/13, § 60, 4 novembre 2014; Strumia c. Italia, n. 53377/13, 23 maggio 2016, §§ 121 122). W. c. Regno Unito, 8 luglio 1987, §§ 64 65, Covezzi e Morselli c. Italia, n. 52763/99, § 136, 9 maggio 2003; Solarino c. Italia, n. 76171/13, § 39, 9 febbraio 2017; D'Alconzo c. Italia, n. 64297/12, § 64, 23 febbraio 2017.